

E.R.S.U. di Urbino – Regolamento delle residenze universitarie - Delibera n°2 del 24/02/2015

Art.1 – Rapporto di ospitalità –

L'utilizzo delle strutture abitative da parte degli ospiti e la conseguente vita comunitaria all'interno delle stesse sono disciplinati dal presente regolamento. L'E.R.S.U. di Urbino garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali secondo le disposizioni dei relativi bandi di concorso e nel rispetto del presente regolamento. Il rapporto di ospitalità sorge al momento dell'ingresso in collegio. Contestualmente all'ingresso, lo studente dovrà sottoscrivere senza riserve il presente regolamento nonché il documento contenente l'informativa sulla prevenzione incendi ed emergenze. Lo stesso regolamento è scaricabile dal sito internet dell'Ente www.ersurb.it.

Art. 2 – False dichiarazioni

L'ospite dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni falsi e mendaci, di non aver alcun carico pendente, né di aver mai riportato condanne penali. Le attestazioni, dichiarazioni e/o autocertificazioni che risultassero false, autorizzeranno, ad insindacabile giudizio dell'Ente, la revoca del posto alloggio.

Art. 3 – Uso dei beni assegnati

L'ospite si impegna ad usare i beni mobili ed immobili assegnatigli, con la normale diligenza. Egli è responsabile dei danni e degli ammanchi riscontrabili dall'E.R.S.U. (di seguito denominato "Ente") sul materiale assegnato ed autorizza lo stesso ad addebitargli il corrispondente valore come risulta dall'ultimo importo d'acquisto maggiorato del 20%; in ogni caso, per qualsiasi atto dannoso alla stanza a lui assegnata o zone immediatamente adiacenti, l'ospite autorizza l'Ente ad addebitargli il corrispondente valore del danno secondo le risultanze dell'intervento dei tecnici dell'Ente. L'ospite si impegna a rispettare tutti i beni mobili ed immobili di uso comune con la normale diligenza. Egli si assume la responsabilità personale e solidale con gli altri assegnatari per danni arrecati alle parti comuni interne dell'edificio, che si riferiscono al pieno godimento dell'alloggio assegnatogli, ed autorizza l'ente ad addebitargli il corrispondente valore del danno secondo le risultanze dell'intervento dei tecnici dell'Ente. Qualora non sia possibile accertare le responsabilità individuali, la contestazione e il conseguente pagamento dei danni sarà rivolta a tutti gli occupanti del blocco. L'ospite si impegna altresì a segnalare con sollecitudine al personale del servizio Portineria ogni situazione anomala che potrebbe arrecare danni alla struttura abitativa

Art 4 – Pulizie della camera e degli spazi comuni del blocco.

L'ospite è tenuto alla pulizia della stanza e zone adiacenti all'interno del blocco. L'ospite deve provvedere alla rimozione dell'immondizia e dei rifiuti di ogni genere, facendo uso dei contenitori per la raccolta differenziata e depositando la spazzatura nei cassonetti esterni alla struttura residenziale; qualora gli occupanti non provvedano a tenere pulite le parti in comune del blocco di assegnazione e le mantengano invece in uno stato di sporcizia, disordine ed incuria, che possa determinare anche problemi di natura igienico-sanitaria, lasciandovi rifiuti, scatole o scatoloni contenenti cose varie di loro appartenenza e non depositando giornalmente i sacchetti di immondizia negli cassonetti esterni alla struttura residenziale, accertata tale situazione dal personale dell'Ente, a ogni occupante del blocco verrà applicata una diffida con relativa sanzione pecuniaria pari a € 10.00. Nel caso in cui venga individuato il responsabile, a quest'ultimo sarà applicata una sanzione pari a € 10.00 moltiplicata per il numero degli occupanti il blocco. Le sanzioni devono essere pagate entro 7 (sette giorni) dalla data di notifica della sanzione stessa, presso la segreteria studenti del collegio Aquilone. Nei casi sopra descritti, qualora le sanzioni pecuniarie applicate non venissero pagate nelle somme, nei modi e nei tempi indicati, il/i debitore/i sarà/anno iscritto/i nello scadenzario delle pendenze dell'E.R.S.U., con conseguente mancato rilascio del nulla-osta ai fini della laurea, oltre alla attivazione della procedura legale per il recupero forzoso del debito da parte dell'Ufficio Legale dell'Ente, con ogni ulteriore spesa a totale ed esclusivo carico del/i soggetto/i moroso/i.

Art. 5 – Consegna delle chiavi della stanza

L'ospite ogni qualvolta si assenta dal collegio dovrà consegnare le chiavi in portineria e riprenderle al ritorno anche in caso di assenza di un solo giorno. In caso di smarrimento della chiave l'ospite dovrà pagare la somma di € 50,00 per le spese che l'Ente dovrà sostenere per la sostituzione della serratura; il mancato pagamento comporterà l'automatica iscrizione nel registro delle pendenze. Per la chiusura anche temporanea (Natale, Pasqua, ecc..) delle strutture ricettive, l'ospite dovrà comunque e sempre, consegnare in portineria le chiavi della propria stanza; la mancata consegna comporterà una sanzione pecuniaria di € 50,00. Non è consentito fare duplicati della chiave della propria stanza: nel caso ciò fosse accertato, ciò comporterà una sanzione pecuniaria pari a € 1000. L'assegnatario della stanza, al momento dell'uscita definitiva dal collegio dovrà consegnare la chiave in portineria: la mancata consegna comporterà l'addebito di € 50,00 per le spese che l'Ente dovrà sostenere per la sostituzione della serratura; il mancato pagamento determinerà l'iscrizione nel registro delle pendenze. I locali in uso dovranno essere restituiti sgombri di ogni effetto personale. Una volta che l'ospite ha lasciato definitivamente la stanza a lui assegnata e qualora all'interno della stessa vengano rinvenuti oggetti di vario tipo, l'Ente può disfare di tutto il materiale rinvenuto senza alcuna rivalsa da parte dell'assegnatario/a della stanza.

Art.6 – Sorveglianza e controlli.

L'ospite dovrà permettere al Responsabile del Servizio o suoi delegati di effettuare controlli della stanza, dei locali e delle attrezzature in uso, in qualsiasi ora e momento della giornata e per qualsiasi motivo. Non è consentito installare congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti; qualora fossero presenti verranno rimossi da parte del Servizio Manutenzione dell'Ente addebitando all'ospite le spese di mano d'opera.

Art. 7 – Divieti.

1. L'ospite non può cedere o subaffittare per qualsiasi motivo il proprio letto a terzi, così come non può alloggiare estranei nella stanza di pertinenza. L'ospite dovrà rispettare le normali regole di vita comunitaria: dalle ore 1.00 alle ore 8.00 nessuna persona diversa dall'assegnatario del posto letto dovrà trovarsi nelle strutture altrimenti verrà considerata abusiva ad ogni effetto. Le persone diverse dagli assegnatari del posto alloggio che verranno trovate in una delle camere delle strutture abitative o all'interno delle stesse nel periodo dalle ore 1.00 alle ore 8.00 verranno segnalate all'autorità di Pubblica Sicurezza; dopo le 23.00 dovrà essere osservato il normale silenzio nelle camere e locali adiacenti cessando tutte le attività che comportino la diffusione di rumori. E' vietato organizzare qualsiasi festa senza la necessaria autorizzazione
2. All'interno delle strutture abitative gestite dall'Ente vige il divieto assoluto di fumo; i trasgressori saranno sanzionati secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. L'ospite non dovrà portare all'interno del complesso immobiliare o trattenervi animali di qualsiasi tipo.
4. Non è consentito l'utilizzo dell'asciugacapelli, della piastra per capelli, rasoi elettrici all'interno della propria stanza; tali apparecchi dovranno essere collegati esclusivamente nei locali adibiti a bagni e servizi igienici.
5. L'ospite non può appendere qualsiasi cosa con il normale nastro adesivo, chiodi o altri collanti su pareti, mobili e porte del blocco. Eventuali spese sostenute dall'Ente per la rimozione saranno a carico dell'assegnatario. L'utilizzo della cucinetta presente nel blocco è esclusivamente personale; è vietato cucinare per più persone così come è vietato imbrattare muri, vetri ed infissi; il relativo ripristino verrà addebitato all'ospite, o in parti uguali a quelli del blocco, per l'importo corrispondente al valore secondo le risultanze dell'intervento dei tecnici dell'Ente.

6. Non è consentito l'uso di fornelli (a gas e/o elettrici) , stufe elettriche, forni a micro-onde, barbecue, tostapane e ogni altro elettrodomestico da cucina con resistenza elettrica.
7. Non è consentito introdurre all'interno delle strutture abitative materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi, esplosivi, sostanze nocive, armi ed esplosivi, sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico.
8. Non è consentito manomettere interruttori, impianti elettrici, dispositivi di reti wire-less, rilevatori di fumo, estintori e ogni altro dispositivo di sicurezza posto all'interno delle strutture abitative.
9. Non è consentito portare in camera sedie e poltroncine in dotazione negli spazi comuni e nelle sale studio.

Art. 8 - Comportamenti

L'ospite dovrà comportarsi nei confronti degli altri ospiti e del personale dell'Ente secondo le regole della correttezza, del quieto vivere e nel rispetto dell'ordine pubblico. Il Responsabile del Servizio Collegi Universitari può disporre lo spostamento dell'ospite sia all'interno di un collegio stesso che da un collegio all'altro, nei casi più evidenti di difficile convivenza. Nel caso in cui vengano accertati episodi di risse, aggressioni, violenza fisica e psicologica, episodi di stalking, l'Ente, provvederà ad applicare le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento, informando dell'accaduto l'Autorità giudiziaria.

Art. 9 – Pagamenti rette alloggio –

Il pagamento della retta alloggio del primo mese, come quello a foresteria, dovrà essere effettuato nella data di assegnazione del posto letto; per i mesi successivi, entro la prima decade del mese di riferimento, fatta eccezione per gli studenti idonei, i quali potranno provvedervi entro la prima decade del mese di novembre. Il mancato pagamento della retta alloggio, nei termini sopra descritti, comporta, in prima istanza, la Diffida di pagamento notificata tramite lettera nel domicilio collegiale, SMS e/o mail dell'interessato e comunicazione nell'abitazione del Comune di residenza; qualora la situazione debitoria dovesse perdurare potrà seguire la revoca del posto alloggio, cui farà fronte il Direttore e/o il Dirigente con propria Determinazione. In questo caso la pratica verrà anche passata all'Ufficio Legale dell'ente per il recupero forzoso del credito, con ogni ulteriore spesa necessaria a totale ed esclusivo carico del debitore insolvente. Al termine dell'anno accademico di riferimento, chi non avrà provveduto al pagamento delle pendenze, non potrà inoltre ottenere il posto letto per l'anno accademico successivo.

Art. 10 – Revoca posto alloggio –

L'ospite, in caso di revoca del posto letto, autorizza implicitamente l'Ente a ritirare gli effetti personali giacenti nella sua camera; tali effetti verranno depositati in un locale della struttura abitativa, dove resteranno a disposizione dello stesso per un anno dalla data del deposito; dell'operazione verrà steso verbale ed inventario dal Responsabile del Servizio Collegi Universitari alla presenza di due testimoni scelti tra il personale della struttura. L'ospite, in caso di revoca del posto letto, deve lasciare la camera libera da cose e persone entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In caso di non adempimento al dettato sopra citato, il Responsabile del Servizio Collegi Universitari informerà il Direttore e/o Dirigente dell'Ente che potrà richiedere l'intervento delle Autorità di Polizia e ove occorra dell'Autorità Giudiziaria per ottenere lo sgombero coatto della stanza, oltre all'applicazione delle sanzioni universitarie di cui al R.D. n. 1592/1933 e s.m. e i. e delle sanzioni amministrative e penali qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 11 – Sanzioni –

- a) diffida in tutti i casi di violazione del regolamento;
- b) diffida e sanzione pecuniaria di € 100,00 nel caso l'assegnatario abbia alloggiato estranei nella propria stanza in presenza dell'assegnatario stesso; l'ospite abusivo verrà segnalato all'autorità di Pubblica Sicurezza mentre la sanzione sarà a carico dell'assegnatario della stanza. Alla terza recidiva la sanzione pecuniaria verrà triplicata.
- c) diffida e sanzione pecuniaria pari a € 250,00 nel caso di utilizzo del proprio posto letto da parte di terze persone e concomitante assenza nella camera dell'assegnatario; l'ospite abusivo verrà segnalato all'autorità di Pubblica Sicurezza, mentre la sanzione sarà a carico dell'assegnatario. Alla terza recidiva la sanzione pecuniaria è triplicata
- d) diffida e sanzione pecuniaria pari a € 100,00 a coloro che manomettono interruttori, impianti elettrici, dispositivi di rete wire-less, rilevatori di fumo, estintori e ogni altro dispositivo di sicurezza posto all'interno delle strutture abitative; nel caso ve ne siano i presupposti l'Ente può denunciare l'accaduto alle autorità di Pubblica Sicurezza.
- e) diffida e sanzione pecuniaria di € 100,00 per coloro che portano o trattengono animali di qualsiasi tipo all'interno delle strutture abitative.
- f) diffida e sanzione pecuniaria di €. € 100,00 nel caso in cui vengano appurate situazioni riconducibili allo svolgimento di qualsiasi festa non autorizzata (art.7 – punto 1)
- g) sanzione pecuniaria di € 50,00 nei casi di mancata riconsegna/smarrimento della chiave (art.5)
- h) Revoca (espulsione) del posto alloggio, per uno o più anni accademici a seconda della gravità dei fatti, per coloro che introducono e/o conservano all'interno delle strutture abitative, materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi, armi, esplosivi e sostanze nocive, sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico; la revoca del posto letto è inoltre prevista nei casi documentati di risse, aggressioni, episodi di violenza fisica e psicologica, episodi di stalking.
- i) esclusione da tutti i servizi gestiti dall'ente da uno a più anni accademici, a secondo della gravità dei fatti, nei casi di subaffitto e reato .

Art. 12 – Esecuzione delle sanzioni -

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e) f), g) dell'Art.11 saranno adottati con propri atti dal Responsabile del Servizio Collegi Universitari in Urbino e dall'ufficio dell'Ente "Pesaro Studi – Fano Ateneo" presso la sede di Pesaro Studi a Pesaro, mentre i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) e i) dello stesso Art.11, saranno proposti dal Responsabile del Servizio Collegi Universitari di Urbino e/o dal Responsabile della residenza Pesaro Studi e adottati dal Direttore e/o dal Dirigente dell'E.R.S.U. di Urbino attraverso propri atti (determina), previa contestazione dell'addebito ed eventuale acquisizione della memoria giustificativa dell'interessato. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Furti, ammanchi, danneggiamenti:

L'ospite non potrà rivalersi nei confronti dell'Ente in caso di furto o danneggiamenti di cose e beni di qualsiasi genere di sua proprietà.

Art. 14 – Disposizioni finali –

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, l'ospite e l'Ente sono comunque soggetti alla legislazione vigente (codice civile e codice penale).

Art 15 – Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le delibere n°31/2009, n°22/2012 e n°18/2013.

Urbino, _____

_____ firma dell'ospite per accettazione